



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**  
 Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
**DFP 0046078 P-1.2.3.4**  
**del 18/10/2010**



**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
*Segretariato Generale*  
Roma

**Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo**  
Loro sedi

**Al Consiglio di Stato**  
*Ufficio del Segretario Generale*  
Roma

**Alla Corte dei Conti**  
*Ufficio del Segretario Generale*  
Roma

**All'Avvocatura generale dello Stato**  
*Ufficio del Segretario Generale*  
Roma

**A tutte le Agenzie**  
Loro Sedi

**Agli Enti pubblici non economici** (tramite i Ministeri vigilanti)  
Loro Sedi

**Agli Enti pubblici** (ex art. 70 del D. Lgs. n. 165/01)  
Loro Sedi

**Agli Enti di ricerca**  
Loro Sedi

**e, p.c.:** **Al Ministero dell'economia e delle finanze**  
*Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP*  
Roma

**OGGETTO:** Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010-2012. Autorizzazioni ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012.

1. Premessa.....	2
2. Destinatari .....	3
3. Assunzioni Corpi di Polizia e Vigili del fuoco.....	5
4. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione.....	6
5. Indicazioni generali .....	9
6. Provvedimenti di autorizzazione .....	11
7. Programmazione triennale del fabbisogno .....	12
8. Indicazione dei posti disponibili per l'avvio del corso concorso da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.....	15
9. Adempimenti procedurali.....	16
10. Criteri utili .....	17

*M*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

## **1. Premessa**

Con la presente nota circolare, condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si forniscono istruzioni per avviare le procedure di **autorizzazione ad assumere per l'anno 2010 ed a bandire per il triennio 2010-2012**, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nell'evidenziare che si sono concluse le procedure di autorizzazione ad assumere relative all'anno 2009, per quanto riguarda le procedure di autorizzazione a bandire, si fa invece presente che, nelle more del perfezionamento del relativo schema di DPCM, inviato dallo scrivente Dipartimento per il prescritto concerto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è subentrata la vigenza dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: *“Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.”* Per tale motivo il predetto Ministero ha chiesto di espungere dal provvedimento la richiesta di autorizzazione a bandire le procedure verticali ivi inserite.

Nel frattempo, tenuto anche conto delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica e, conseguentemente, dei più rigorosi vincoli assunzionali di cui all'art. 9, commi da 5 a 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, buona parte delle previsioni contenute nel predetto schema di DPCM potrebbero considerarsi superate. Alla luce di ciò si ritiene opportuno che codeste amministrazioni **ridefiniscano la programmazione triennale del fabbisogno** adeguandola alle nuove limitazioni, nonché al nuovo contesto ordinamentale previsto.

In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono più consentiti e che le progressioni di carriera potranno essere previste esclusivamente con le modalità del **concorso pubblico**, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, e che tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere ricondotte alle nuove percentuali di *turn over* fissate dal legislatore.

Si richiamano, altresì, le procedure concorsuali speciali disciplinate dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché le disposizioni vincolanti in materia di mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare si rimarca la necessità di rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.

Andrà inoltre tenuto conto delle previsioni di **riduzione degli assetti organizzativi** di cui all'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30

*M*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

dicembre 2009, n. 194, rinviando, per le indicazioni interpretative, alla Circolare n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e ricordando, per le amministrazioni interessate, la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti.

La programmazione triennale del fabbisogno dovrà, altresì, essere coerente con gli obblighi in materia di mobilità, con le disposizioni vigenti in tema di procedure concorsuali, con le disponibilità di posti nelle dotazioni organiche e con le risorse finanziarie a disposizione desunte dal regime assunzionale previsto per ciascun anno.

La predetta programmazione triennale è anche la base di riferimento per la richiesta di **autorizzazione a bandire**, ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-*bis*, del d.lgs 165/2001 che dovrà essere presentata da tutte le amministrazioni in indirizzo che abbiano una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta di autorizzazione a bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a **tempo indeterminato** e per le assunzioni a **tempo determinato** laddove il numero di posti superi le cinque unità, rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina prevista dall'art. 36 del D.lgs n. 165/2001.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali a tempo determinato si ricordano le misure restrittive dettate dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 che riducono significativamente le risorse finanziarie da poter destinare a tale tipologia di rapporti di lavoro.

Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati alla presente circolare.

## **2. Destinatari**

Sono **destinatari** della presente nota-circolare le amministrazioni individuate dall'art.1, comma 523, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:

- le **amministrazioni dello Stato**, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- le **agenzie**, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- gli **enti pubblici non economici** e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'ENEA e l'ASI si applica la disciplina delle assunzioni prevista per gli enti di ricerca.

Per quanto riguarda gli **enti di ricerca**, si fa presente che si è in attesa da parte del Ministero competente dell'intervento volto a dare attuazione all'art. 35, comma 3, del D.L. n. 207/2008 convertito in Legge n. 14/2009. Si ricorda che detta disposizione prevede che *“Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

*trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico.”*

Non appena sarà adottato il predetto provvedimento, si daranno le istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione a bandire e ad assumere anche per gli enti di ricerca.

Nel frattempo quanto contenuto nella presente nota circolare può essere considerato utile, ove compatibile e pertinente. In particolare gli enti di ricerca che hanno presentato, nel corso del 2009, richiesta a bandire procedure concorsuali, dovranno rivedere la loro programmazione del fabbisogno alla luce della nuova normativa in tema di progressioni di carriera, con conseguente divieto di procedure verticali, nonché alla luce del regime assunzionale più restrittivo come previsto dalla recente misura finanziaria contenuta nel d.l. 78/2010.

Circa gli **enti pubblici non economici** a rilevanza nazionale, che non sono inseriti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si fa presente che gli stessi devono, in materia di personale ed organizzazione, adeguare le proprie politiche a principi di contenimento e razionalizzazione della relativa spesa nel rispetto della normativa vigente (art. 1, comma 505, della legge n. 296/2006).

I predetti enti, laddove abbiano una dotazione organica superiore alle duecento unità, devono richiedere l'autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

E' utile, altresì, richiamare la nota disposizione dell'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui *“A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale.”*

La procedura del predetto comma 3-bis, si fonda su una deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, e si conclude con l'adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica contenente le autorizzazioni ad assumere. A monte della procedura vi è la richiesta da parte dell'amministrazione competente e l'attività istruttoria svolta dai competenti Dicasteri facenti capo ai Ministri proponenti. Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il personale del comparto **Scuola** e delle istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**), nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore, nonché per i segretari comunali e provinciali. Le relative richieste, fermo restando la normativa vigente, potranno essere presentate in relazione al momento dell'effettivo fabbisogno.

*mm*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Anche per il predetto personale si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali, come previste dall'art. 35, commi 4 e 4-bis, del D.lgs n.165/2001, salvo le specifiche disposizioni derogatorie.

Non sono interessati dai provvedimenti di autorizzazione a bandire e ad assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare, le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le autonomie locali e le Università che operano nel rispetto del regime assunzionale prescritto dalla corrispondente normativa di settore.

### **3. Assunzioni Corpi di Polizia e Vigili del fuoco**

Per quanto riguarda i Corpi di polizia ed i vigili del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di sicurezza del Paese, hanno avuto un ampliamento del loro regime assunzionale con la legge finanziaria 2010. L'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha introdotto il comma 9-bis all'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 78/2010. Detta disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al personale cessato.

Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del d.lgs 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Art. 9, comma 12, del d.l. 78/2010).

Particolare rilevanza assume il comma 209 dell'art. 2, della legge 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di riferimento.

Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di personale che, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate, per il tempo di ferma previsto. Le

*M*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

norme di favore previste per una loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del comparto sicurezza, nascono dall'esigenza di incentivare l'arruolamento dei volontari nelle Forze armate.

**4. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime speciale per gli enti di nuova istituzione**

Come noto, a decorrere dall'anno 2008, il regime restrittivo in materia di assunzioni si concretizza attraverso disposizioni volte a contenere il *turn-over* nelle amministrazioni. Le percentuali consentite si diversificano per anno. Sulla base della descritta normativa, come modificata dall'ultima manovra finanziaria di cui al d.l. 78/2010, l'attuale regime assunzionale è così riassumibile:

Tabella di sintesi del regime delle assunzioni per le amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola delle AFAM, dei Corpi di polizia, dei vigili del fuoco), gli Enti pubblici non economici, le Agenzie e gli enti di cui all'art. 70 comma 4 del d.lgs. 165/2001 (con esclusione dell'Asi e dell'Enea).

Anno	Doppio vincolo % economie da turn over e % unità cessate	Riferimento normativo	Obbligo	Adempimenti indispensabili	Procedura	
2010	20% economie da cessazioni 2009 20% unità cessate nel 2009	<b>Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,</b> <i>(Comma prima sostituito dall'art. 66, comma 7, D.L. 112/2008, poi così modificato dal comma 206, art. 2, L. .191/2009, e dal comma 5, art. 9, D.L. 78/2010)</i>	svolgimento procedure di mobilità	- richiesta da parte delle amministrazioni,  - analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie,  - individuazione unità da assumere e correlati oneri,  - asseverazione da parte degli organi di controllo	Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001	
2011	20% economie da cessazioni 2010 20% unità cessate nel 2010					
2012	20% economie da cessazioni 2011 20% unità cessate nel 2011					
2013	20% economie da cessazioni 2012 20% unità cessate nel 2012					
2014	50% economie da cessazioni 2013 50% unità cessate nel 2013					<b>Articolo 66 comma 9, del d.l. 112/ 2008</b>
2015	100% economie da cessazioni 2014 100% unità cessate nel 2014					<b>Articolo 9, comma 8, del d.l. 78/2010</b>

Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane quali:

- la riduzione delle unità destinate al supporto mediante riallocazione in attività istituzionali;
- la migliore distribuzione geografica del personale;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

- soluzioni volte a favorire la flessibilità delle prestazioni;
- un equilibrato utilizzo degli istituti dell'esonero dal servizio, del trattenimento in servizio, della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati dall'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si fa rinvio alle circolari adottate in materia dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Per quanto riguarda l'istituto del trattenimento in servizio nuove disposizioni vengono dettate dalla recente manovra finanziaria. L'art. 9, comma 31, del d.l. 78/2010 stabilisce che *“Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni”* a decorrere dal 31 maggio 2010, *“fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.”*

I punti da rimarcare sono questi:

- il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va, pertanto, gestito nei limiti del *turn over*, intesi sia sotto l'aspetto della percentuale di assunzioni possibili in relazione alle unità cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle economie derivanti dalle cessazioni stesse che va a costituire l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
- è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;
- sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di trattenimento. Essa va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Il rispetto dei tempi prescritti assume, oggi, particolare rilevanza in quanto può consentire all'amministrazione procedente di operare una programmazione più puntuale del fabbisogno e di attivare le procedure autorizzatorie necessarie;
- il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35, comma 4, d.lgs 165/2001). Non si rinvencono nella disposizione margini che possano consentire deroghe. Ne scaturisce che le amministrazioni dovranno, come detto, favorire un puntuale rispetto della tempistica prescritta dalla disciplina dettata per l'istituto giuridico trattato. Per questa fattispecie potranno essere adottati appositi provvedimenti, valutando, d'intesa con le amministrazioni, quali risorse

*M*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

- derivanti da cessazioni utilizzare, nell'ambito di quelle previste dalla normativa vigente, affinché, sia assicurata, ove possibile, una rapida e preventiva autorizzazione;
- ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro;
  - la normativa illustrata sul trattenimento in servizio si applica al personale dirigenziale ed al personale non dirigenziale. Non vi sono distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale contrattualizzato in regime privatistico;
  - la disposizione, poi, prevede un regime transitorio che fa salvi tutti i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto 78/2010 e rende privi di efficacia i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011 che sono stati disposti prima dell'entrata in vigore del medesimo.

La disposizione opera già a decorrere dal 2010 in quanto si desume dalla lettura della stessa che sono da considerare assunzioni, ove esista la fattispecie, anche i trattenimenti in servizio disposti dopo il 31 maggio 2010 ed aventi decorrenza compresa tra la predetta data ed il 31 dicembre 2010. Il nuovo regime esclude dall'ambito di applicazione i trattenimenti in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria, limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall'art. 9, comma 36, del d.l. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono contare sul *turn over* del personale in servizio. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico non rilevando, ai fini dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria.

La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime delle assunzioni è riconducibile alla disciplina ordinaria.

Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.

Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie

*mw*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di cui alla presente nota circolare.

### **5. Indicazioni generali**

Si ribadisce quanto già anticipato nelle premesse in merito alla programmazione triennale del fabbisogno che non può ricomprendere passaggi d'area riservati al personale interno. Si richiama, sul tema, la disciplina delle **progressioni di carriera** contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, come modificato ed integrato dall'art. 62 del d.lgs 150/2009, secondo cui, stabilito che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali, si sancisce che *"le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso."*

In particolare, poi, l'art. 24 del d.lgs 150/2009, già citato, prevede che ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

Nella programmazione vanno indicate tutte le **procedure di mobilità**, comprese le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in mobilità da amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, *"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato"*, è consentita *"tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche"*. Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.lgs 165/2001 le procedure di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni previste dal medesimo articolo al fine dell'esperimento delle procedure di mobilità.

Le richieste di mobilità, in applicazione dell'art. 34 bis sopra citato, disposizione che dovrà essere specificamente indicata nell'oggetto della lettera, dovranno essere presentate esclusivamente con

*m*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

nota distinta rispetto a quella di autorizzazione a bandire e ad assumere, e saranno trattate dal competente Ufficio del Dipartimento della funzione pubblica.

Anche le **riammissioni in servizio**, nel rispetto della normativa vigente, sono equiparate a nuova assunzione.

Il limite del *turn over* indicato nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni va inteso nel senso che sono ricomprese nel regime delle assunzioni a tempo indeterminato anche le assunzioni del **personale in regime di diritto pubblico** ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per le amministrazioni destinatarie della presente nota circolare, fermo restando quanto già detto per le Forze di polizia ed i Vigili del fuoco.

Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle **categorie protette**, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo, e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di **part-time** concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto. Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 101, della legge 244/2008 prescrive che *“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”*

Le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura speciale volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di personale a tempo determinato che avevano maturato il requisito dei tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel dettaglio dalla Circolare 5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica.

Per ripristinare le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico il decreto legge 78/2009 (articolo 17 commi da 10 a 13) ha previsto procedure speciali per il triennio 2010-2012.

Si tratta di disposizioni che prevedono, per quella platea di lavoratori subordinati a tempo determinato individuata dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 come possibili destinatari di stabilizzazione, la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche con una riserva di posti non superiore al 40% di quelli messi a concorso (art. 17, comma 10, d.l. 78/2009).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Inoltre, per le suddette categorie di personale, unitamente ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, sono contemplate procedure speciali per titoli ed esami volti a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata (art. 17, comma 11, d.l. 78/2009).

Altra procedura è quella che riguarda il personale che, avendo maturato i requisiti previsti per la stabilizzazione in qualifiche per le quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbia la professionalità richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, può accedere ad assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse qualifiche previa adozione di apposite graduatorie da parte della relativa amministrazione (art. 17, comma 12, d.l. 112/2009).

Le amministrazioni devono, alla luce delle suddette disposizioni, valutare nella loro programmazione del fabbisogno, la possibilità di destinare il 40% delle risorse finanziarie per l'indizione dei suddetti concorsi (art. 17, comma 13, d.l. 78/2009).

Una novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del d.l. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per questi enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

## **6. Provvedimenti di autorizzazione**

Le **autorizzazioni** ad assumere di cui alle disposizioni richiamate nella Tabella di sintesi del regime delle assunzioni sono concesse con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, (quindi adozione di DPCM), previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.

Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 va inteso nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per l'avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica invece indistintamente anche agli enti pubblici in indirizzo con dotazione organica inferiore alle 200 unità.

Si ricorda che il regime delle assunzioni prevede un doppio limite:

- uno fondato sui risparmi realizzati;
- l'altro relativo alle unità cessate (fatta eccezione per gli enti di ricerca, per i quali rimane ferma l'adozione di altra nota circolare, come evidenziato sopra).



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Inoltre, la richiesta delle amministrazioni interessate deve essere corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Con la presente nota circolare si intende dare corso alle procedure di autorizzazione ad assumere per l'anno 2010 e a bandire per il triennio 2010-2012.

### **7. Programmazione triennale del fabbisogno**

Lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno è indispensabile per una corretta pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse. Si ricorda che l'obbligo di adozione del relativo provvedimento, da parte degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse *“per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”*.

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall'art. 35, comma 4, del D.lgs n.165/2001 quale presupposto per le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento.

Per una corretta programmazione del fabbisogno per il triennio 2010/2012 si fa presente che sono presupposti essenziali ed elementi condizionanti:

- una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in materia di personale per eventi relativi all'anno precedente;
- gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis e seguenti, della legge 25/2010, in quanto non si può prescindere, per una definizione coerente delle politiche di reclutamento, da un punto di partenza base che è la consistenza delle dotazioni organiche;
- il regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo triennio fondato sul sistema del *turn-over* che, consentendo di individuare in via preventiva il *budget* a disposizione per poter assumere, consente anche una corretta e realistica pianificazione delle procedure concorsuali avviabili evitando quelle che non potranno trovare riscontro in effettive assunzioni. Sulla base di questo principio dovrà essere presentata la relativa richiesta di autorizzazione a bandire per il triennio 2010-2012;
- l'esplicitazione e la pianificazione delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione previsti;
- la verifica che il reclutamento che si intende avviare e le nuove assunzioni richieste siano espressione di esigenze reali di reclutamento di nuovo personale, dopo aver esperito le

*mm*



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
 U.P.P.A.

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

procedure di mobilità (articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed aver adottato tutte le misure utili di razionalizzazione interna;

- i criteri e le conseguenti scelte che le amministrazioni abbiano inteso porre in essere, per il triennio 2009-2011, in merito all'istituto dell'**esonero volontario** e alla facoltà di **risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso** di sei mesi nel caso di compimento dell'età massima contributiva di 40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008). Andrà altresì considerato il nuovo regime del **trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età**. Quanto precede al fine di dare una corretta rappresentazione degli eventi in uscita del personale, ovvero delle cessazioni a qualsiasi titolo che si prevede possano intervenire nel triennio, per pianificare più correttamente anche gli interventi di reclutamento nelle varie qualifiche, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione;
- il corretto ricorso alle tipologie di **lavoro flessibile** nel rispetto rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto, l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si vedano al riguardo l'articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile subordinato, del D.lgs n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano anche i vincoli finanziari previsti, per l'anno 2010, dall'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni che si sostanziano nel consentire di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, **nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003**. A decorrere dall'anno 2011, valgono invece le misure previste dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 che riducono le disponibilità nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Si ricorda poi che *“Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.”* Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal citato comma 28, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Si rammenta, inoltre, che un utilizzo

*M*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

improprio delle tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo, dovranno evitare l'insorgere di tali fenomeni, che si pongono in antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle stesse;

- i criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art. 73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del rapporto a tempo parziale da parte dell'amministrazione;
- per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta applicazione della normativa specifica, che vede un'evoluzione naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione, tenuto conto che agli stessi non è applicabile l'istituto della proroga. Si invitano, pertanto, le amministrazioni a tenere in considerazione quanto detto e di strutturare la richiesta di avvio di procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

E' auspicabile che le amministrazioni compiano un'attenta programmazione del fabbisogno che consenta di predisporre correttamente i provvedimenti di autorizzazione ad assumere. Rimane ferma la possibilità di presentare, dopo che il provvedimento di autorizzazione avrà completato il suo *iter*, richieste di rimodulazione motivate, connesse con eventi o esigenze sopraggiunte che vanno ad incidere sul fabbisogno effettivo, che saranno opportunamente valutate dallo Scrivente e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Al riguardo è utile rappresentare che eventuali dimissioni o cessazioni dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria in assenza di idonei.

E' evidente che in questo caso la fattispecie sopradescritta non potrà essere annoverata tra le cessazioni che contribuiranno a determinare il budget assunzionale per l'anno successivo.

Rimane fermo, altresì, il principio che la mobilità non si configura come cessazione neppure se interessa un soggetto che è posto in mobilità durante il periodo di prova.

Per le ipotesi sopradescritte le amministrazioni dovranno comunicare allo Scrivente e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le determinazioni adottate.

*M*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

**8. Indicazione dei posti disponibili per l'avvio del corso concorso da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione**

Come noto, l'art. 28, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno la Scuola Superiore della pubblica amministrazione bandisca un corso-concorso per reclutare nuovi dirigenti di seconda fascia, nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

A tal fine, la norma stabilisce che, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunichino al Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli per i dirigenti.

Ciò premesso, si chiede, alle Amministrazioni ed Enti in indirizzo di voler trasmettere con urgenza, entro la data del 22 **ottobre prossimo**, il numero dei posti in dotazione organica che al 31 dicembre del corrente anno, si rendono disponibili con riferimento al concorso in argomento.

Ciò consentirà al Dipartimento della funzione pubblica, di comunicare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso in relazione alla dotazione organica al 31 dicembre 2010.

Tuttavia, tenuto conto del regime restrittivo in materia di assunzioni, si ritiene utile evidenziare che la predetta percentuale del 30 per cento dei posti disponibili vada ponderata anche in relazione alla necessità che le amministrazioni valutino la disponibilità dei posti da destinare al corso concorso della SSPA anche in coerenza con le effettive disponibilità assunzionali.

Ai fini di una corretta programmazione, si fa presente che la S.S.P.A. rende noto che dalla data del provvedimento di autorizzazione a bandire il concorso l'espletamento dello stesso si concluderebbe entro 8/9 mesi. Secondo una previsione verosimile, quindi, il corso potrebbe partire entro il 2011 e concludersi dopo 12 mesi più 6 mesi di *stage*. Si prevede che l'assunzione dei vincitori potrà avvenire nel corso dell'anno 2013.

Si chiede alle amministrazioni in indirizzo di comunicare tempestivamente allo scrivente il numero dei posti di dirigente di seconda fascia utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [servizioreclutamento@funzionepubblica.it](mailto:servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed il modello 2 allegato.

*mm*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

## **9. Adempimenti procedurali**

E' necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per il 2010 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2010-2012. Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente compilati (**modello 1 – art. 3 - comma 102 – L 244/2007, modello 2 autorizzazione a bandire triennio 2010-2012**).

Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:

- le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere, specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica. Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche, occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
- il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in servizio, le relative vacanze;
- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;
- la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso interessato dalla richiesta.

Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo, indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando la certificazione da parte del relativo organo.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:

- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale. Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;
- relazione concernente l'esistenza di effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e dell'effettivo svolgimento delle procedure preventive di mobilità;
- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per ciascun anno e a regime.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni, si ricorda che è necessaria solo per le amministrazioni che hanno una dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità (inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra rappresentato).





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Le amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle assunzioni e reclutamento – Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo: [servizioreclutamento@funzionepubblica.it](mailto:servizioreclutamento@funzionepubblica.it)) ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. – Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma ([rgs.igop.ufficio2@tesoro.it](mailto:rgs.igop.ufficio2@tesoro.it)) entro il **15 novembre 2010**.

## **10. Criteri utili**

Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali.

Si ribadisce che le assunzioni che si intendono avviare riguardano l'anno 2010 sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009.

Peraltro, a decorrere dalle assunzioni effettuabili dall'anno 2011, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010, andrà tenuto conto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Per quanto riguarda le assunzioni per l'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es.: RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).

Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale annuo per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo.

Per la dirigenza il trattamento retributivo va calcolato senza tenere conto delle voci che al momento della cessazione affluiscono al fondo. Ciò sia per il calcolo dei risparmi, sia per il calcolo degli oneri.

Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi.

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. Si rammenta, inoltre, quanto precisato in relazione alle categorie protette ed all'eventuale scorrimento delle graduatorie in seguito a dimissioni avvenute nel periodo di prova.

*mu*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**  
**U.P.P.A.**

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

Per quanto riguarda la cessazione di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solo la parte relativa al trattamento economico della seconda fascia in quanto non è soggetto ad autorizzazione ad assumere il conferimento di incarico di prima fascia.

Per il dipendente cessato che era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs n.165/2001 si considera risparmio solo il trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.

L'Ispettore generale Capo dell'IGOP – RGS  
(Ines Russo)

Handwritten signature of Ines Russo in blue ink.

Il Capo Dipartimento della Funzione pubblica  
(Antonio Naddeo)

Handwritten signature of Antonio Naddeo in blue ink.